*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 168**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 20 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 247 a 251 relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia*

Art. 247. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 248. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 249. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 250. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 251. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* propedeutica;
*b)* meccanica e biomatematica;
*c)* diagnostica;
*d)* medicina interna;
*e)* chirurgia generale;
*f)* ortopedia;
*g)* traumatologia;
*h)* tecnica operatoria;
*i)* medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 252. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

*b)* Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

*c)* Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

*d)* Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

*e)* Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

*f)* Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

*g)* Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

*h)* Tecnica operatoria:

tecnica operatoria;
microchirurgia.

*i)* Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 253. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . . . . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . . . . . . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . . . . . . . . . . . ore 20
genetica medica . . . . . . . . . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . . . . . . . . . . . » 30
biomeccanica . . . . . . . . . . . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . . . . . . . . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . . . . . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecnica operatoria . . . . . . . . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . . . . . . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . . . . . . . . . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . . . . . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . . . . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . » 50
deformità congenite . . . . . . . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . . . . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecnica operatoria . . . . . . . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . . . . . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . . . . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

| | | |
|---|---|---|
| osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche | ore | 60 |
| patologia vertebrale | » | 60 |

Traumatologia (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| traumatologia degli arti | » | 60 |
| trattamento del politraumatizzato | » | 40 |

Tecnica operatoria (ore 120):

| | | |
|---|---|---|
| tecnica operatoria | » | 120 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*5° Anno*:

Medicina interna (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| medicina fisica e riabilitazione | ore | 60 |

Ortopedia (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| ortopedia | » | 50 |
| chirurgia della mano | » | 50 |

Traumatologia (ore 120):

| | | |
|---|---|---|
| traumatologia del lavoro | » | 30 |
| traumatologia della strada | » | 30 |
| traumatologia dello sport | » | 30 |
| traumatologia della mano | » | 30 |

Tecnica operatoria (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| tecnica operatoria | » | 50 |
| microchirurgia | » | 50 |

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

| | | |
|---|---|---|
| infortunistica | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 254. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori e laboratori di ortopedia e traumatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 336 a 341 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in medicina dello sport*

Art. 336. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 337. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 338. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 339. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 340. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfofisiologica e propedeutica;
*b)* fisiopatologica;
*c)* valutativa e medico-preventiva;
*d)* terapeutica e riabilitativa;
*e)* psicologica;
*f)* tecnico-sportiva;
*g)* medico-legale e assicurativa.

Art. 341. — Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfofunzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

*b)* Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia delle attività sportive in ambienti straordinari.

*c)* Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

*d)* Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

*e)* Psicologica:

psicologia dello sport.

*f)* Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

*g)* Medico-legale e assicurativa:

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 342. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Area morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

| | | |
|---|---|---|
| anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore | ore | 60 |
| fisiologia dell'apparato motorio | » | 60 |
| biochimica dell'esercizio fisico | » | 60 |
| fisiologia dell'esercizio fisico | » | 60 |
| auxologia, somatometria e biotipologia | » | 60 |
| informatica medica e biometria | » | 50 |

Area tecnico-sportiva (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive | » | 50 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Area morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

| | | |
|---|---|---|
| fisiologia dell'esercizio fisico | ore | 60 |
| dietetica applicata alle attività sportive | » | 50 |
| biomeccanica dello sport | » | 60 |

Area fisiopatologica (ore 110):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia delle attività sportive | ore | 60 |
| farmacologia applicata alle attività sportive e doping | » | 50 |

Area psicologica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| psicologia dello sport | » | 60 |

Area tecnico-sportiva (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia dell'allenamento sportivo | » | 60 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno:*

Area morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| fisiologia degli sports | ore | 60 |

Area fisiopatologica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| semeiotica applicata alle attività sportive | » | 60 |

Area valutativa e medico-preventiva (ore 170):

| | | |
|---|---|---|
| valutazione della capacità fisica dell'atleta | » | 60 |
| igiene applicata alle attività sportive | » | 60 |
| medicina dello sport in età evolutiva | » | 50 |

Area terapeutica e riabilitativa (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| traumatologia degli sports | » | 60 |

Area medico-legale e assicurativa (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive | » | 50 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno:*

Area fisiopatologica (ore 110):

| | | |
|---|---|---|
| fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari | ore | 50 |
| cardiologia dello sport | » | 60 |

Valutativa e medico-preventiva (ore 60)

| | | |
|---|---|---|
| valutazione della capacità fisica dell'atleta | » | 60 |

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

| | | |
|---|---|---|
| emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva | » | 60 |
| fisiochinesiterapia in medicina dello sport | » | 60 |
| riabilitazione funzionale in medicina dello sport | » | 60 |
| sport-terapia | » | 50 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 343. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di fisiologia applicata, di neurofisiologia, di endocrinologia;

ambulatorio di medicina sportiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1989*
*Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 134*

89A3117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 268 a 272, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, che muta denominazione in quella di endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 217 e 218, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 372 a 377, relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, che si trasforma in indirizzo omonimo della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 361 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, di quella in ginecologia ed ostetricia, nonché dell'istituzione della seconda scuola in ginecologia ed ostetricia (indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana).

*Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio*

Art. 362. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia e di malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia ed indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 363. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 364. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, la cattedra di endocrinologia ed istituti di medicina interna.

Art. 365. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 366. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* fisiopatologia endocrina generale;

*b)* fisiopatologia metabolica generale;

*c)* endocrinologia;

*d)* malattie del ricambio e diabetologia;

*e)* andrologia;

*f)* epidemiologia e statistica;

*g)* patologia molecolare;

*h)* medicina interna;

*i)* metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 367. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

*b)* Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

*c)* Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

*d)* Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

*e)* Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

*f)* Epidemiologia e statistica:

statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

*g)* Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

*h)* Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

*i)* Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 368. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area didattica elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

*a)* indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area endocrinologia;

*b)* indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area malattie del ricambio e diabetologia.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

*1° Anno:*

Patologia molecolare (ore 90):

| | | |
|---|---|---|
| meccanismo d'azione degli ormoni | ore | 40 |
| patologia recettoriale | » | 30 |
| patologia della trasduzione del messaggio | » | 20 |

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia endocrina | » | 85 |

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia metabolica | » | 85 |

Epidemiologia e statistica (ore 60):

| | | |
|---|---|---|
| principi di informatica | » | 30 |
| inglese scientifico | » | 30 |

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica | » | 40 |
| patologia clinica | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Medicina interna (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | ore | 30 |

Patologia molecolare (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| patologia genetica e molecolare del metabolismo | » | 30 |

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia endocrina | » | 100 |

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia metabolica | » | 100 |

Epidemiologia e statistica (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| statistica medica | » | 25 |
| progettazione ricerche cliniche | » | 15 |

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica | ore | 40 |
| patologia clinica | » | 60 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle endocrinopatie | ore | 200 |
| immunoendocrinologia | » | 50 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | » | 60 |
| epidemiologia della patologia metabolica | » | 20 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia clinica della riproduzione | » | 20 |
| urologia andrologica | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle endocrinopatie | ore | 170 |
| endocrinologia oncologica | » | 30 |
| endocrinologia dell'età evolutiva | » | 50 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | » | 20 |
| diabetologia | » | 60 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| andrologia dell'età evolutiva | » | 20 |
| sessuologia | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*5° Anno* - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle endocrinopatie | ore | 130 |
| endocrinologia ginecologica | » | 50 |
| endocrinologia geriatrica | » | 40 |
| cronoendocrinologia | » | 30 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | ore | 20 |
| dietologia e nutrizione | » | 30 |
| malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva | » | 20 |
| aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete | » | 10 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| andrologia della senescenza | » | 20 |
| urologia andrologica | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle endocrinopatie | ore | 60 |
| immunoendocrinologia | » | 20 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | » | 150 |
| diabetologia | » | 100 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| fisiopatologia e clinica della riproduzione | » | 20 |
| urologia andrologica | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle endocrinopatie | ore | 20 |
| endocrinologia oncologica | » | 20 |
| endocrinologia ginecologica | » | 20 |
| cronoendocrinologia | » | 20 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | » | 50 |
| diabetologia | » | 100 |
| dietologia e nutrizione | » | 50 |
| epidemiologia della patologia metabolica | » | 50 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| andrologia dell'età evolutiva | ore | 20 |
| sessuologia | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| endocrinologia dell'età evolutiva | ore | 50 |
| endocrinologia geriatrica | » | 30 |

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

| | | |
|---|---|---|
| patologia e clinica delle malattie del ricambio | ore | 90 |
| diabetologia | » | 90 |
| malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva | » | 50 |
| aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete | » | 20 |

Andrologia (ore 30):

| | | |
|---|---|---|
| andrologia della senescenza | » | 20 |
| urologia andrologica | » | 10 |

Medicina interna (ore 40):

| | | |
|---|---|---|
| medicina interna | » | 40 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 369. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratori degli istituti di patologia medica II e di clinica medica III.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

*Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia*

Art. 370. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo ginecologia ed ostetricia.

Art. 371. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 372. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di lettere e filosofia per la lingua straniera.

Art. 373. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 374. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

*b)* ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

*c)* metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

*d)* ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

*e)* gravidanza e parto a rischio;

*f)* medicina fetale;

*g)* ginecologia;

*h)* ginecologia oncologica;

*i)* andrologia;

*l)* diagnostica prenatale;

*m)* controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

*n)* terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 375. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

*b)* Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

*c)* Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

*d)* Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

*e)* Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

*f)* Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

*g)* Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

*h)* Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

*i)* Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

*l)* Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

*m)* Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

*n)* Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Le aree *i), l), m)* ed *n)* riguardano soltanto l'indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana, che qui non è attivato.

Art. 376. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimennto del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

| | | |
|---|---|---|
| genetica medica | ore | 20 |
| istologia ed embriologia | » | 20 |
| anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi | » | 20 |
| fisiopatologia della riproduzione umana | » | 40 |
| ginecologia endocrinologica | » | 30 |
| andrologia | » | 15 |
| immunologia | » | 10 |

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):

| | | |
|---|---|---|
| ostetricia (fisiologia ostetrica) | » | 60 |
| endocrinologia ostetrica | » | 20 |
| metodologia clinica | » | 30 |

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) | » | 60 |
| citopatologia | » | 20 |

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

| | | |
|---|---|---|
| medicina preventiva in ginecologia e ostetricia | ore | 20 |
| diagnostica senologica | » | 15 |
| psicologia e psicosomatica | » | 10 |
| sessuologia | » | 10 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) | ore | 30 |
| citopatologia | » | 20 |
| patologia clinica | » | 20 |

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche operatorie ostetriche | » | 80 |
| anatomia e istologia patologica | » | 20 |
| ostetricia | » | 100 |

Ginecologia (ore 130):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica (diagnostica ginecologica) | » | 30 |
| anatomia ed istologia patologica | » | 20 |
| ginecologia | » | 80 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| pianificazione familiare | ore | 20 |
| organizzazione e programmazione sanitaria | » | 10 |
| medicina legale e delle assicurazioni | » | 20 |

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

| | | |
|---|---|---|
| anestesia e rianimazione in ostetricia | » | 20 |
| tecniche operatorie ostetriche | » | 50 |
| ostetricia | » | 50 |

Medicina fetale (ore 100):

| | | |
|---|---|---|
| ostetricia fetale (medica e chirurgica) | » | 60 |
| neonatologia | » | 40 |

Ginecologia (ore 130):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche operatorie in ginecologia | » | 50 |
| ginecologia | » | 70 |
| ginecologia dell'adolescente | » | 10 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| diagnostica per immagini | ore | 20 |
| ostetricia | » | 50 |
| terapia del dolore | » | 10 |

Ginecologia (ore 240):

| | | |
|---|---|---|
| ginecologia urologica | » | 30 |
| diagnostica per immagini | » | 30 |
| chirurgia addominale | » | 20 |
| tecniche operatorie in ginecologia | » | 60 |
| ginecologia | » | 100 |

Ginecologia oncologica (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| ginecologia oncologica | » | 40 |
| chemioterapia antiblastica | » | 20 |
| radiodiagnostica e radioterapia | » | 20 |

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 377. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, nelle sezioni, negli ambulatori, nei laboratori, nelle sale parto e nelle sale operatorie di uno dei seguenti istituti: istituto di prima clinica ostetrica e ginecologica e istituto di patologia ostetrica e ginecologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

*Seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia*

Art. 378. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 379. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

*b)* ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

*c)* metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

*d)* ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

*e)* gravidanza e parto a rischio;

*f)* medicina fetale;

*g)* ginecologia;

*h)* ginecologia oncologica;

*i)* andrologia;

*l)* diagnostica prenatale;

*m)* controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

*n)* terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

*b)* Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

*c)* Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

*d)* Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

*e)* Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

*f)* Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

*g)* Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

*h)* Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

*i)* Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

*l)* Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

*m)* Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

*n)* Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Le aree *e), f), g)* ed *h)* riguardano soltanto l'indirizzo di ginecologia ed ostetricia, che qui non è attivato.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

| | | |
|---|---|---|
| genetica medica | ore | 20 |
| istologia ed embriologia | » | 20 |
| anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi | » | 20 |
| fisiopatologia della riproduzione umana | » | 40 |
| ginecologia endocrinologica | » | 30 |
| andrologia | » | 15 |
| immunologia | » | 10 |

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):

| | | |
|---|---|---|
| ostetricia (fisiologia ostetrica) | » | 60 |
| endocrinologia ostetrica | » | 20 |
| metodologia clinica | » | 30 |

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

| | | |
|---|---|---|
| metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) | » | 60 |
| citopatologia | » | 20 |

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

| | | |
|---|---|---|
| medicina preventiva in ginecologia e ostetricia | » | 20 |
| diagnostica senologica | » | 15 |
| psicologia e psicosomatica | » | 10 |
| sessuologia | » | 10 |

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno:*

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . . . . . . . . . ore 30
citopatologia . . . . . . . . . . . . . » 20
patologia clinica . . . . . . . . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . . . . . . . . . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica . . . . . . ore 25
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . . . . . . . . . » 100
teratologia . . . . . . . . . . . . . . . » 10
citogenetica . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni » 20
pianificazione familiare . . . . . . . . » 30
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno* - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100
principi di educazione demografica . » 25
sterilizzazione maschile e femminile . » 20
immunopatologia della riproduzione umana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
psicosomatica della riproduzione . . » 25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30
terapia medica della sterilità maschile » 30
terapia medica della sterilità di coppia » 30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20
fecondazione artificiale . . . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 385. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti divisioni, servizi e relativi ambulatori dell'istituto della seconda clinica ostetrica e ginecologica:

divisioni di clinica ostetrica e ginecologica II e di patologia ostetrica I;

servizi di fisiopatologia della riproduzione, di diabete e gravidanza, di endoscopia ostetrica e ginecologica, di senologia, di medicina fetale ed ecografia e per l'applicazione della legge n. 194/1978.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1989*
*Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 135*

**89A3118**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1989, n. 258.

**Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-*quater* che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1546/88 che ha sostituito il regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n.1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla documentazione amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1985, n. 237, contenente disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli «acquirenti» e dei quantitativi venduti direttamente dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, relativi ai criteri e modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1987, n. 57, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.LAT.», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78;

Visto il proprio decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1988, n. 109, con il quale sono stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione i quantitativi di riferimento;

Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84, sono titolari a tutti gli effetti dei quantitativi di riferimento come se fossero produttori singoli;

Ritenuta, altresì la necessità di rappresentare alla succitata U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT., ai produttori singoli non associati ed agli acquirenti, gli adempimenti previsti agli articoli 4-*bis* e 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84, nonché quelli previsti dal regolamento CEE n. 1546/88;

Udito il parere del Consiglio di Stato pronunciato nella adunanza generale n. 17/89 del 17 aprile 1989;

EMANA

il presente regolamento:

### Art. 1.

L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84 non aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate «associazioni», i produttori non associati alle predette associazioni, gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 857/84, ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca, devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### Art. 2.

1. I quantitativi di latte liberati ai sensi dei decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dai produttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle «associazioni» rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del caso, di ciascuna «associazione» nel rispetto dei limiti del quantitativo assegnato con il decreto ministeriale 11 aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati secondo i seguenti criteri prioritari:

ai nuovi produttori, purché gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono;

ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all'art. 3, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all'art. 3 del regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presa in considerazione dell'anno 1981-82;

ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, regolamento CEE n. 857/84;

ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale.

A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestività e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. ed alle «associazioni» tutti gli elementi d'informazione necessari.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano con tempestività e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte liberati in totale.

2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi è contabilizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvederà a ripartire le riserve ai produttori di latte non associati attenendosi ai criteri prioritari suindicati.

Art. 3.

1. L'U.N.A.LAT. e ciascuna «associazione» tengono, con periodicità semestrale, a decorrere dal 1° aprile di ciascun periodo, la contabilità di magazzino prevista all'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 contenente tutte le indicazioni prescritte al par. 1 del medesimo articolo relativamente ai produttori associati.

Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle «associazioni», per quantitativi «acquistati» ai sensi del predetto art. 14, par. 1, lettera *c)*, si intendono i quantitativi «ceduti» dai produttori associati agli «acquirenti».

Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la contabilità di magazzino, prevista al comma precedente, deve essere tenuta dagli «acquirenti».

Gli «acquirenti» dovranno considerare come produttori non aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di latte che non dimostrino, attraverso dichiarazione conforme all'allegato 1 del presente regolamento, che il latte ed i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono contabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di appartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78.

Gli «acquirenti» dovranno altresì tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilità dalla quale risultino per ciascun produttore:

*a)* nome e indirizzo;

*b)* i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.

I quantitativi di latte e di equivalente latte riportati nella contabilità di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli «acquirenti».

2. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.

Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilità di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera *b)*, del richiamato regolamento CEE n. 1546/88.

4. Al fine di consentire agli «acquirenti» la regolare tenuta della contabilità di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a più di un «acquirente», dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale è stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalità dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri «acquirenti».

A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'«acquirente», una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilità tenuta ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88.

Nel caso in cui, per la cessazione dell'attività dell'«acquirente», il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovrà consegnare all'ultimo «acquirente» o all'«acquirente» principale una dichiarazione sostitutiva

di atto notorio rilasciata sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'«acquirente» che ha cessato l'attività nel corso di uno dei periodi di dodici mesi.

L'«acquirente» che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovrà provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Art. 4.

1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro gli stessi termini l'U.N.A.LAT. e le «associazioni» trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli «acquirenti», alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.

Gli «acquirenti», unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle «associazioni» ed agli «acquirenti», per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, l'U.N.A.LAT., le «associazioni», i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, nel periodo di dodici mesi.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.

In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verità.

Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.

Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente articolo versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 tra i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., e alle «associazioni» ed ai produttori di latte non aderenti ad associazioni gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» adottano entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento un apposito regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con i propri aderenti in particolare per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'eventuale prelievo supplementare.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e i produttori non associati ad alcuna associazione, che dispongono di quantitativi di riferimento relativi sia alle «consegne» che alle «vendite dirette», possono ottenere, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi ed un'identica contestuale riduzione dell'altro quantitativo di riferimento.

A tal fine gli interessati devono presentare, al più tardi, entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una domanda contenente gli elementi di informazione previsti all'art. 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84.

Il Ministero provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.

Art. 7.

1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi l'importo del prelievo supplementare espresso in lire per 100 kg è il seguente:

| | Consegne | Vendite dirette |
|---|---|---|
| | — | — |
| primo periodo. . . . . . . . | L. 29.456 | L. 29.456 |
| secondo periodo . . . . . . | » 30.944 | » 30.944 |
| terzo periodo . . . . . . . . | » 32.448 | » 32.448 |
| quarto periodo . . . . . . . | » 44.906 | » 33.674 |
| quinto periodo . . . . . . . | » 45.992 | » 34.494 |

Con apposita comunicazione che verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana immediatamente dopo la fine di ciascun periodo di dodici mesi sarà portato a conoscenza degli interessati l'importo del prelievo supplementare espresso per 100 kg di latte.

Le somme relative al prelievo supplementare dovute dall'U.N.A.LAT., dalle «associazioni» e dagli «acquirenti» limitatamente ai produttori non associati, e dai produttori non associati che effettuano vendite dirette sono versate nei termini fissati dal presente regolamento in una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali servizio tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare su latte di vacca», aperta presso le sezioni delle tesorerie generali dello Stato.

I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro dieci giorni dalla data del versamento, copia della ricevuta, facendo riferimento alle dichiarazioni inviate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8.

1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1546/88 potranno essere effettuate annualmente le dichiarazioni previste all'art. 4 del presente regolamento per il primo periodo e, limitatamente ai soggetti indicati al par. 3, primo comma, dell'art. 3 anche per il secondo periodo.

Gli importi relativi al prelievo supplementare per ciascuno dei primi quattro periodi di dodici mesi devono essere versati entro quarantacinque giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni.

Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1546/88 e limitatamente ai produttori non associati, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda.

Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda è considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti.

In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e proporzionalmente al tempo di utilizzo di dette superfici all'interno di un periodo di dodici mesi.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori non associati:

*a)* i quantitativi di riferimento rimangono assegnati al produttore purché il trasferimento della superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore al 50% della superficie totale al tal fine utilizzata;

*b)* qualora il trasferimento riguardi una superficie pari o superiore al 50% della superficie totale utilizzata per la produzione lattiera il quantitativo di riferimento rimane a disposizione del produttore che intende continuare la produzione lattiera su un'altra superficie anche utilizzando un'azienda o parti di aziende che non dispongono di quantitativi di riferimento. Qualora il produttore non intenda continuare ad usufruire totalmente del quantitativo di riferimento assegnato, il quantitativo di riferimento è ridotto proporzionalmente alla superficie utilizzata per la produzione lattiera trasferita all'autorità pubblica e la differenza è contabilizzata dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84.

Ogni modifica territoriale dell'azienda o variazione nella proprietà o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al facsimile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori associati, i quantitativi corrispondenti di latte e/o di prodotti lattiero-caseari rimangono assegnati all'U.N.A.LAT. o, se del caso alle «associazioni».

L'U.N.A.LAT. e le predette «associazioni» sono tenute a comunicare al Ministero i trasferimenti di terre esclusivamente in caso di vendita, locazione, trasmissione per via ereditaria dai propri soci a produttori non appartenenti ad alcuna «associazione». Dovranno tuttavia tenere a disposizione degli incaricati dei controlli la documentazione relativa ai trasferimenti di aziende o di parte di esse tra i produttori propri soci.

Art. 10.

1. Con successive disposizioni saranno fissate:

le modalità di controllo e gli organi incaricati di effettuarli;

le modalità per la tenuta della contabilità di cui all'art. 3, par. 1, quinto comma, e per la trasmissione al Ministero, in particolare per gli «acquirenti» che dispongono di sistemi contabili informatizzati;

le modalità per la formulazione delle dichiarazioni di cui all'art. 4 e per la trasmissione al Ministero per i soggetti in condizione di utilizzare supporti magnetici.

Tutti i dati anagrafici relativi all'U.N.A.LAT. ed alle associazioni ad essa aderenti, alle «associazioni», agli «acquirenti» ed ai produttori devono essere completati con l'indicazione delle rispettive partite I.V.A. o, in mancanza, con il codice fiscale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 giugno 1989

*Il Ministro:* MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1989*
*Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 4*

---

ALLEGATO 1

Il sottoscritto..........................................................
nato a .................................................. il ..........................
residente in ........................ via..........................................
............................................................ provincia ..............
presidente / direttore dell'Associazione..........................................
con sede legale in ..........................................................
via .......................................... partita IVA ........................
riconosciuta ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con provvedimento (1) ............ n. .............. del ..............................
dichiara ai fini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale ............., ......................... che il sig. ........................................ (2)
titolare / conduttore dell'azienda agricola..........................................
sita in..........................................................
via .................................................. località ......................
comune.............................................. provincia ..............,
è socio di questa associazione che provvederà, sulla base della documentazione commerciale fornita dalla ditta acquirente del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari, a tenere la contabilità prevista all'art. 3 del citato decreto ministeriale, per il calcolo del prelievo supplementare sul latte bovino stabilito dall'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

Firma

..........................................

Visto per autentica

..........................................

---

(1) Regionale, o interregionale o ministeriale.
(2) Indicare il codice fiscale e la partita IVA; in mancanza di quest'ultima solo il codice fiscale.

ALLEGATO 2

## ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

| | |
|---|---|
| Parmigiano reggiano | 15,15 |
| Grana padano | 15,15 |
| Asiago | 9,52 |
| Pressato | 8,95 |
| Montasio | 10,00 |
| Fontina, bitto, branzi | 9,35 |
| Altri a pasta semicotta | 10,50 |
| Provolone | 11,11 |
| Caciocavallo | 10,52 |
| Mozzarella | 7,96 |
| Scamorza | 9,28 |
| Gorgonzola | 8,88 |
| Italico | 8,62 |
| Crescenza, casatella, stracchino | 6,66 |
| Taleggio, quartirolo | 8,33 |
| Robiola | 6,78 |

ALLEGATO 3-*a)*

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli* - ROMA

Il sottoscritto...
nato a ... il ...,
codice fiscale ..., residente in ...
via ... provincia ...
titolare dell'azienda agricola...
... sita in ...
via ... località ...
comune... provincia ... partita IVA ...
oppure: presidente/direttore dell'associazione...
con sede legale in ...
via ... località ...
comune... provincia ... partita IVA ...
oppure: presidente/direttore dell'U.N.A.LAT...
con sede in...
via ... provincia ...
partita IVA...
dichiara che nel periodo... (1)
i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di ... ,00 tonn.

Tale quantitativo risulta dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso... ed accessibili per i controlli.

Firma

...

Visto per autentica

...

(1) Indicare il periodo di dodici mesi al quale si riferisce la dichiarazione.

ALLEGATO 3-*b)* (*)

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli* - ROMA

Il sottoscritto...
nato a ... il ...,
codice fiscale ..., residente in ...
via ... provincia ...
partita IVA ... dichiara sotto la propria personale responsabilità che, nel periodo... (**)
i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di... ,00 tonn.

La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Firma

...

Visto per l'autentica

...

(*) Da compilarsi nel caso previsto all'art. 5, sesto comma.
(**) Indicare il periodo al quale si riferisce la dichiarazione.

ALLEGATO 4

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli* - ROMA

Il sottoscritto...
nato a ... il ...,
codice fiscale ..., partita IVA...
residente in ... via...
località ... comune... provincia ...
dichiara di aver diritto in seguito all'acquisizione totale o parziale (1) (2)
...dell'azienda ...
sita in ...via...
località ... comune... provincia ...
precedentemente condotta dal sig...
nato a ... il ...
codice fiscale ... partita IVA...

Per il periodo in corso, il precedente produttore ha effettuato consegne per...,000 tonn. e/o vendite dirette (3) per ...,000 tonn.

Pertanto il quantitativo di riferimento globale spettante è:
per le consegne di...,000 tonn.
per le vendite dirette di ...,000 tonn.

Al riguardo si allega alla presente copia conforme all'originale della seguente documentazione.

Firma

...

Visto per l'autentica

...

(1) Indicare la percentuale.
(2) Specificare se successione, acquisto, contratto di locazione ecc.
(3) Cancellare la menzione che non interessa.
(4) Atto notarile di compra-vendita, o, in caso di mancanza, compromesso e ricevuta della caparra versata, atto di successione, contratto di locazione ecc.

89G0324

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1989.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 luglio 1988, a cinque anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 in data 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto il proprio decreto n. 254118 in data 13 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988, con cui è stato rettificato il suddetto provvedimento del 19 luglio 1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli, il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 19 luglio 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

*Titolo I*

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 25 luglio di ogni anno, a partire dal 25 luglio 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 19 luglio 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 25 luglio di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero» la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del Tesoro - servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 25 luglio 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 19 luglio 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

*Titolo II*

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 19 luglio 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 15 luglio di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 giugno di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,75% - Emissione 25 luglio 1988 - Rimborsabili il 25 luglio 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 19 luglio 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti le date di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche subincaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 19 luglio 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 25 luglio 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 19 luglio 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° giugno ed il 25 luglio di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 26 luglio; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 25 luglio dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 19 luglio 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

*Titolo III*

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 19 luglio 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 460.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1989*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 242*

**89A3140**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 maggio 1989.

**Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni di Venezia-Mestre, via Terraglio.**

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto che con decreto ministeriale datato 26 maggio 1986 è stato fissato il termine del 30 maggio 1989 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti la sistemazione urbanistica generale del Centro di telecomunicazioni sito in Venezia-Mestre, via Terraglio;

Considerato che il compimento delle opere ha comportato ritardi causati da problemi di ordine tecnico e da difficoltà nella definizione dei rapporti con il comune di Venezia e con l'unità sanitaria locale veneziana, motivi che hanno impedito il perfezionamento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni predette prolungare il termine del citato decreto ministeriale 26 maggio 1986 per il compimento delle opere e delle espropriazioni necessarie alla sistemazione urbanistica generale del Centro di telecomunicazioni di Venezia-Mestre;

Decreta:

Il termine per l'esecuzione dei lavori necessari per il compimento delle opere e delle espropriazioni riguardanti la sistemazione urbanistica generale del centro di telecomunicazioni in Venezia-Mestre, via Terraglio, interessati i beni della superficie complessiva di mq 8.990, salvo più esatta misurazione, distinti nel catasto di Venezia-Mestre al foglio n. 8, particella 1280, di mq 7750 (cat. 7580) e n. 1281 di mq 1240 (cat. 1280) di proprietà del comune di Venezia in uso all'unità sanitaria locale veneziana, e fissato a tutti gli effetti di legge al 31 dicembre 1990.

Roma, addì 30 maggio 1989

*Il Ministro:* MAMMÌ

89A3145

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 maggio 1989.

**Aggiornamento della tabella *A* allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, che reca disposizioni integrative della soprarichiamata legge n. 1102/71;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della richiamata legge n. 93/81, che prevede l'automatico aggiornamento dei coefficienti percentuali della tabella *A*, allorché i parametri, di cui al secondo comma del medesimo art. 1 subiscono variazioni;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 033 del 10 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1987, con il quale vengono rideterminati i coefficienti di cui alla tabella *A*, ex legge n. 93/81, sulla base dei nuovi dati regionali di superficie e popolazione montane — riferiti al 31 dicembre 1986 — comunicati da ciascuna regione;

Verificatesi le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 93/81;

Visti i nuovi dati regionali, riferiti al 31 dicembre 1987, comunicati dalle rispettive regioni;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della richiamata tabella *A* di cui al citato decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 033/87 del 10 novembre 1987;

Sentite le regioni nella seduta della commissione interregionale del 2 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nuova tabella di riparto delle risorse finanziarie ex legge n. 93/81, che sostituisce a tutti gli effetti quella analoga di cui al precedente decreto

interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 033/87 del 10 novembre 1987, menzionato in premessa come segue:

| Regioni e province autonome | Coefficienti | |
|---|---|---|
| Provincia autonoma di Trento | 1,425 | |
| Provincia autonoma di Bolzano | 1,610 | |
| Valle d'Aosta | 1,623 | |
| Piemonte | 7,589 | |
| Liguria | 3,082 | |
| Lombardia | 9,040 | |
| Veneto | 3,799 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,348 | |
| Emilia-Romagna | 4,449 | |
| Marche | 3,359 | (di cui 0,360 Marche sud) |
| Toscana | 6,093 | (di cui 0,332 Toscana sud) |
| Umbria | 4,713 | |
| Lazio | 4,080 | (di cui 1,127 Lazio sud) |
| Abruzzo | 4,989 | |
| Molise | 2,413 | |
| Campania | 6,168 | |
| Puglia | 2,957 | |
| Basilicata | 4,653 | |
| Calabria | 7,494 | |
| Sicilia | 8,535 | |
| Sardegna | 9,581 | |
| Totale | 100,000 | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1989

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FANFANI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MANNINO

89A3146

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1989.

**Nuovo modello di cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche eseguita dai centri di servizio e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione mediante ruoli delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, che ha stabilito una nuova procedura per la riscossione delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportando le conseguenti necessarie modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, modificato con decreto ministeriale 18 aprile 1983, con cui è stato approvato il modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata dai centri di servizio delle imposte dirette;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 settembre 1984, 29 novembre 1985, 19 febbraio 1987 e 5 aprile 1988, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto modello di cartella esattoriale;

Visti i modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche sulla base dei quali deve procedersi alla liquidazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

Vista la necessità, sia per l'aspetto operativo che per quello economico, di predisporre un modello di cartella da utilizzarsi indipendentemente da eventuali future modifiche dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Vista la conseguente necessità che gli importi dichiarati dai contribuenti siano individuabili, in detta cartella, mediante codici — corrispondenti ai righi della dichiarazione dei redditi — da riportarsi meccanograficamente in sede di stampa della cartella stessa;

Considerato, inoltre, che tale modello di cartella dovrà essere utilizzato per le iscrizioni a ruolo operate, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia dai centri di servizio che dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ritenuto, pertanto, che sul recto del modello di cartella di cui trattasi deve essere indicato il centro di servizio o l'ufficio distrettuale delle imposte dirette che ha emesso il ruolo;

Decreta:

È approvato l'allegato modello della cartella di pagamento delle imposte sul reddito riscuotibili mediante ruoli a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, eseguita dai centri di servizio e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

*Il Ministro:* COLOMBO

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° luglio 1989.

**Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1979), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 475 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988), recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988), relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 e la relativa deliberazione CIPE 30 marzo 1989, recante norme sull'assegnazione di somma sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1989, parte corrente e parte in conto capitale;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343, in relazione all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1989 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'articolo 7 secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministero della sanità ed i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1989.

Le regioni e le province autonome, in conformità dell'art. 7, secondo comma, della legge sopra citata, provvedono all'acquisto ed alla distribuzione dei vaccini previsti dal presente decreto.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1989, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 3

*Vaccino contro l'afta epizootica*

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, delle Venezie, con sede in Padova e dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun Istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni e province autonome a partire dalle date sotto specificate:

I.Z.S. di Padova: 4.000.000 dosi al 15 settembre 1989

I.Z.S. di Perugia: 2.200.000 dosi al 15 settembre 1989

I.Z.S. di Brescia: 2.720.000 dosi al 15 settembre 1989

I.Z.S. di Brescia: 5.000.000 dosi al 30 novembre 1989

I.Z.S. di Brescia: 5.000.000 dosi al 1° marzo 1990

Totale . . . 18.920.000 dosi

Nell'eventualità che sia necessario sottoporre a trattamento vaccinale animali della specie suina esposti al pericolo dell'infezione, l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia si impegna a fornire vaccino antiaftoso monovalente per suini.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 700 a dose trivalente bovina oltre IVA ed in L. 700 a dose monovalente per suini, oltre IVA.

Art. 4.

*Vaccino contro la peste suina classica*

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia,

dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

| | |
|---|---|
| I.Z.S. di Brescia | 6.000.000 dosi |
| I.Z.S. di Perugia | 2.500.000 dosi |
| I.Z.S. di Teramo | 2.500.000 dosi |
| Totale | 11.000.000 dosi |

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 280 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

*Vaccino contro la rabbia*

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

| | |
|---|---|
| I.Z.S. di Perugia | 200.000 dosi |
| I.Z.S. di Teramo | 500.000 dosi |
| Totale | 700.000 dosi |

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 370 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

*Vaccino contro il carbonchio ematico*

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

| | |
|---|---|
| I.Z.S. di Portici | 200.000 dosi bovine<br>180.000 dosi ovine<br>350.000 dosi caprine/equine |
| I.Z.S. di Foggia | 1.000.000 dosi bovine<br>2.000.000 dosi ovine |

Totale: 1.200.000 dosi bovine
Totale: 2.530 dosi ovine/caprine/equine

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 160 a dose bovina, oltre IVA e di L. 80 a dose ovina/caprina/equina, oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343, citato in premessa.

Per l'aggiornamento dei predetti capitolati tecnici e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1989

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

89A3142

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione al Governo dello Stato indiano ad acquistare una proprietà immobiliare**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1989, registro n. 13 Esteri, foglio n. 329, il Governo dello Stato indiano è autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare denominato «Villa Vignarola», sito in Roma, via di Vigna Due Torri, 116, da destinare a residenza dell'ambasciatore d'India presso il Governo italiano.

89A3149

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione alla direzione didattica di Guastalla ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia 15 ottobre 1984, la direzione didattica di Guastalla è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Bonora Ilde — deceduta a Guastalla il 27 novembre 1982 — con testamento olografo pubblicato il 13 aprile 1983, repertorio n. 18432/11471.

Detta donazione consiste nella somma di L. 10.000.000. per costituire con gli interessi un premio di studio da assegnare annualmente ad alunno/a più meritevole — possibilmente di modeste condizioni economiche — della 5ª classe della scuola elementare «E. De Amicis» di Guastalla.

89A3151

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari delle esattorie consorziali delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina e Stradella.**

Con decreto ministeriale n. 1/2040 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.776.696.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.862.279.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Gomme Mezzano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2191 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Stradella è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 399.780.920 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 410.959.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Zanotti Enrico, Negri Luigina, Opizzi Emilio, Minelli Angelo, Pregaglia Anna Maria, Granata Everardo Emilio, Dellavalle Giorgio, Da Piaggi Dante, Bernini Arnaldo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provveerà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**89A3153**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Due Lecci - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma**

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 il dott Davide Mirandola, nato a Cassino il 31 maggio 1959, studio in via Taranto, 132, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Due Lecci - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del rag. Giuliano Marchetti, revocato.

**89A3152**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

**Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori suini, in Roma**

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1989, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 342, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori suini, con sede in Roma.

**89A3150**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Scioglimento di società cooperative**

Con provvedimento n. 4639 in data 12 maggio 1989, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definiere, delle seguenti società cooperative:

«Co.Biv a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Pasquale Amati in data 18 giugno 1985 e iscritta al n. 4005 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«S.A.R. impianti a r.l.», con sede nel comune di Pont-Saint-Martin, costituita con atto a rogito Giovanni Favre in data in data 11 marzo 1985 e iscritta al n. 3917 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Vetan a r.l.», con sede nel comune di Saint-Pierre, costituita con atto a rogito del notaio Guido Marcoz in data 2 maggio 1979 e iscritta al n. 2061 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

**89A3155**

## REGIONE CAMPANIA

**Autorizzazione ad apporre una nuova etichetta dell'acqua minerale «Vitologatti»**

Con decreto n. 2772 del 14 aprile 1989 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale naturale «Vitologatti» in comune di Salerno nel tipo parzialmente degassificata in confezioni in vetro della capacità di 150 e 92 cl.

**89A3154**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*: | | |
| - annuale | L. | 265.000 |
| - semestrale | L. | 145.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 500.000 |
| - semestrale | L. | 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 5.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . . . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***